

Tribunale di Brescia, decreto del 11 giugno 2024, n. 2501 – azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., gravi irregolarità nella gestione, violazione dei doveri degli amministratori, amministratori di fatto

L'art. 2476, comma 3 c.c. riconosce espressamente la legittimazione individuale del socio a proporre l'azione sociale di responsabilità come ipotesi di legittimazione straordinaria, riconducibile alla sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c. (cfr. Cass. 2624/2024). Pertanto, qualora l'azione di responsabilità sia esercitata dalla società, i soci non vengono privati della legittimazione a restare in giudizio per sostenere – *ad adiuvandum* – le ragioni risarcitorie dell'ente.

Ai fini della proposizione dell'azione di responsabilità, in caso di fuoriuscita di somme dall'attivo della società, quest'ultima potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento consistente nella distrazione di dette risorse, mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione del patrimonio all'estinzione di debiti sociali oppure allo svolgimento dell'attività sociale (cfr. Cass. 12567/2021 e Cass. 25631/2023).

Per provare che il denaro prelevato dal patrimonio sociale sia stato utilizzato per estinguere i debiti della società, è necessario allegare la prova del fatto che il pagamento in

contanti sia avvenuto con il denaro oggetto dei prelevamenti specificamente contestati e quindi che vi sia corrispondenza tra le somme prelevate oggetto di censura e gli importi indicati nelle quietanze di pagamento.

Il pagamento da parte della società della manutenzione di un bene privato di proprietà dell'amministratore integra un illecito distrattivo qualora: *i)* non risulti che il rimborso di tali spese personali sia stato autorizzato dall'assemblea e *ii)* non sia specificamente dimostrato che l'utilizzo di tale bene sia strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività gestoria dell'amministratore.

La persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza (Cass. 1546/2022). A tal proposito, ai fini di determinare se una serie di atti integri il carattere "completo e sistematico" dell'operato gestorio di fatto, è necessario constatare che questa abbia svolto una pluralità di attività in modo reiterato *per conto della società* (*i.e.*, trattative negoziali, stipula di contratti di fornitura e subappalto, formulazione di ordini di acquisto, pattuizione dei compensi degli operai, gestione dei cantieri) pur senza rivestire incarichi formali né risultare collaboratori o dipendenti di della stessa.

Gli amministratori di fatto sono soggetti al regime di responsabilità proprio dell'amministratore di diritto e pertanto gli stessi sono solidalmente responsabili per il danno cagionato alla società, nell'arco temporale in cui hanno svolto di fatto funzioni gestorie, dall'amministratore di diritto.

Principi espressi nell'ambito di un procedimento in cui la

società attrice chiedeva al Tribunale di condannare l'amministratore al risarcimento del danno patrimoniale sofferto in virtù degli indebiti prelievi da questo effettuati. Il convenuto chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare che all'epoca in cui si svolgevano i fatti due soggetti hanno svolto in via di fatto funzioni gestorie società, con conseguente assunzione, in capo ad entrambi, della qualità di amministratori di fatto e, come tali, solidalmente responsabili con lui stesso.

[Sent. 11.06.2024 n. 2501Download](#)

(Massime a cura di Edoardo Compagnoni)